



DICASTERIUM  
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 17929/2023

Città del Vaticano, 07 marzo 2023

*Eminenza Reverendissima,*

con la presente rispondo alla Sua lettera del 24 gennaio u.s. con la quale presentava alcune questioni riguardanti la normativa canonica relativa al diritto alla buona fama e alla riservatezza. Ci sembra che le questioni sottoposte non richiedano un'interpretazione autentica ai sensi dell'art. 176 della Cost. Ap. *Praedicate Evangelium*, quanto piuttosto delle riflessioni in materia.

*Circa la prima domanda, se tutti i fedeli godono del diritto alla privacy e alla buona fama sulla base della legge naturale.*

Quanto previsto nel can. 220 CIC riguarda non solo i battezzati, ma ogni persona umana (*ius cuiusque personae*). Infatti, la legge della Chiesa, già prima che gli Stati prevedessero qualsiasi forma di protezione dei dati personali, attraverso la gestione di archivi ecclesiastici, in diocesi e parrocchie o in conventi e monasteri, richiedeva che fosse rispettato, per chiunque, il diritto alla riservatezza e all'intimità della persona.

*Circa la seconda domanda, se la Chiesa ha l'obbligo di proteggere e conservare in modo sicuro le informazioni personali raccolte e conservate per garantire la privacy e la riservatezza.*

La normativa canonica regola l'acquisizione, conservazione e uso da parte della legittima autorità, per i suoi propri fini, dei dati relativi ai fedeli e a tutte le forme associative nella Chiesa nonché degli enti ecclesiastici. La conservazione dei dati è soggetta a particolari obblighi, disciplinati innanzitutto dai cann. 486-490 che, regolamentando la modalità di conservazione e di accesso per tali archivi, indicano in modo particolare gli obblighi a cui sono tenuti tutti coloro che ne hanno la responsabilità e la gestione. Norme più specifiche sono date dalle Conferenze Episcopali delle singole nazioni.

*Circa la terza domanda, se il principio del diritto alla riservatezza e alla buona reputazione di cui ai canoni 220 e 1390 §2 può essere esteso per includere le informazioni personali di una vittima fornite e trattate da un'istituzione ecclesiastica nel contesto di abusi sessuali su minori.*

La normativa richiamata (artt. 2-4 VELM e art. 25 *La cura vigilantissima*) riporta nel proprio stesso testo la necessità di tutelare l'intimità e la buona fama di tutte le persone coinvolte: è compito dell'Autorità ecclesiastica competente, nella trattazione dei casi concreti, armonizzare questo fondamentale principio, con altri principi altrettanto fondamentali, come il rispetto del sigillo sacramentale e del segreto d'ufficio, e l'obbligo di segnalazione di eventuali notizie di reato (cfr. la *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*).

*Circa la quarta domanda, se la protezione contro le intrusioni illegittime nella vita privata di una persona ai sensi del c. 220 si estende anche alla protezione delle informazioni e dati personali, trattati sia fisicamente che elettronicamente dalla Chiesa cattolica dello Stato cui lei si riferisce.*

Il can. 220 - che sanziona l'illegittima lesione della buona fama - sicuramente concerne qualsiasi trattamento di informazioni o dei dati personali trattati sia fisicamente che elettronicamente dalla Chiesa cattolica dello Stato in questione. Tuttavia pare opportuno che la Conferenza Episcopale regolamenti in maniera più articolata il diritto di cui al can. 220 al fine di garantire che il trattamento di queste informazioni si svolga nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del CIC e dal can. 23 del CCEO, e in un necessario dialogo con il diritto dello Stato. Le Conferenze Episcopali europee, ad esempio, per adeguarsi alla normativa statale da Lei citata, hanno già pubblicato norme in questo senso che possono sicuramente essere di aiuto.

Con l'auspicio che tali riflessioni possano esserLe di aiuto, mi è gradita l'occasione per confermarvi con sensi di distinto ossequio,

dell'Em.za vostra dev.mo

*in Domino,*



✠ FILIPPO IANNONE O.C.

*Prefetto*



✠ JUAN IGNACIO ARRIETA

*Segretario*